

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Luglio 2026

**DA VALERE PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
OPERANTI IN PROVINCIA DI BELLUNO**

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 21 FEBBRAIO 2025

CASSAEDILE
di belluno

C.F.S.
Centro per la
Formazione e la
Sicurezza | Sedico (BL)

INDICE NUMERICO DEGLI ARTICOLI DEL CONTRATTO

PARTE GENERALE	4
Premessa.....	4
Clausole generali	4
(art. 1) Decorrenza e durata	4
(art. 2) Informazioni	4
(art. 4) Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti	5
(art. 5) Diritti sindacali	6
(art. 6) Responsabilità civile per gli addetti alla guida di automezzi dell'impresa per il trasporto dei lavoratori	6
PARTE OPERAI	7
(art. 1) Categorie e qualifiche	7
(art. 2) Orario di lavoro	7
(art. 3) Indennità attrezzi di lavoro	7
(art. 4) Indennità per lavori in alta montagna	7
(art. 5) Lavori disagiati	8
(art. 6) Ferie	8
(art. 7) Mensa	9
(art. 8) Trasferta	9
(art. 9) Indennità Territoriale di Settore	13
(art. 10) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR	13
(art. 11) Locali di servizio, condizioni ambientali e tutela dei lavoratori nei cantieri	17
(art. 12) Indumenti di lavoro	18
(art. 13) Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia	19
(art. 14) Anzianità professionale	19
(art. 15) Formazione professionale	19
(art. 16) Quote di adesione contrattuale	19
(art. 17) Multe e trattenute	20
(art. 18) Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza	20
(art. 19) Premio Aziendale Imprese Edili	20
(art. 20) Reperibilità aziendale	21
PARTE IMPIEGATI	23
(art. 1) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR	23
(art. 2) Mensa e Trasferta	23
(art. 3) Premio di produzione	23
ALLEGATO N° 1 - CAPOSQUADRA.....	24
ALLEGATO N° 2 - ACCORDO AGGIUNTIVO AL C.C.P.L. 7 GENNAIO 2003.....	25
CASSA EDILE DI BELLUNO - STATUTO	27
CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA di BELLUNO – STATUTO	36

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
EDILI ED AFFINI OPERANTI IN
PROVINCIA DI BELLUNO**

Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 febbraio 2025

Il giorno 17 luglio 2026 in Belluno, presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali, tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della provincia di Belluno, nelle persone dei signori Paolo De Cian e Michele Picardo con l'assistenza del Segretario della Sezione Dott. Michele Bortolussi, del Dott. Andrea Gnesin e del Dott. Vittorio Onesti, per delega della predetta Associazione;

ed, in ordine alfabetico,

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno, FENEAL – UIL Veneto, rappresentata dai Sigg. Angelo Pandolfo e Giuseppe Fabio;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione ed Affini, FILCA-CISL, di Belluno - Treviso, rappresentata dai Sigg. Marco Rossitto, Romarjo Kanapari e Alex Segat;

la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive, FILLEA-CGIL, di Belluno, rappresentata dalla Sig.ra Paola Tegner e Stanislav Vettrici;

visto

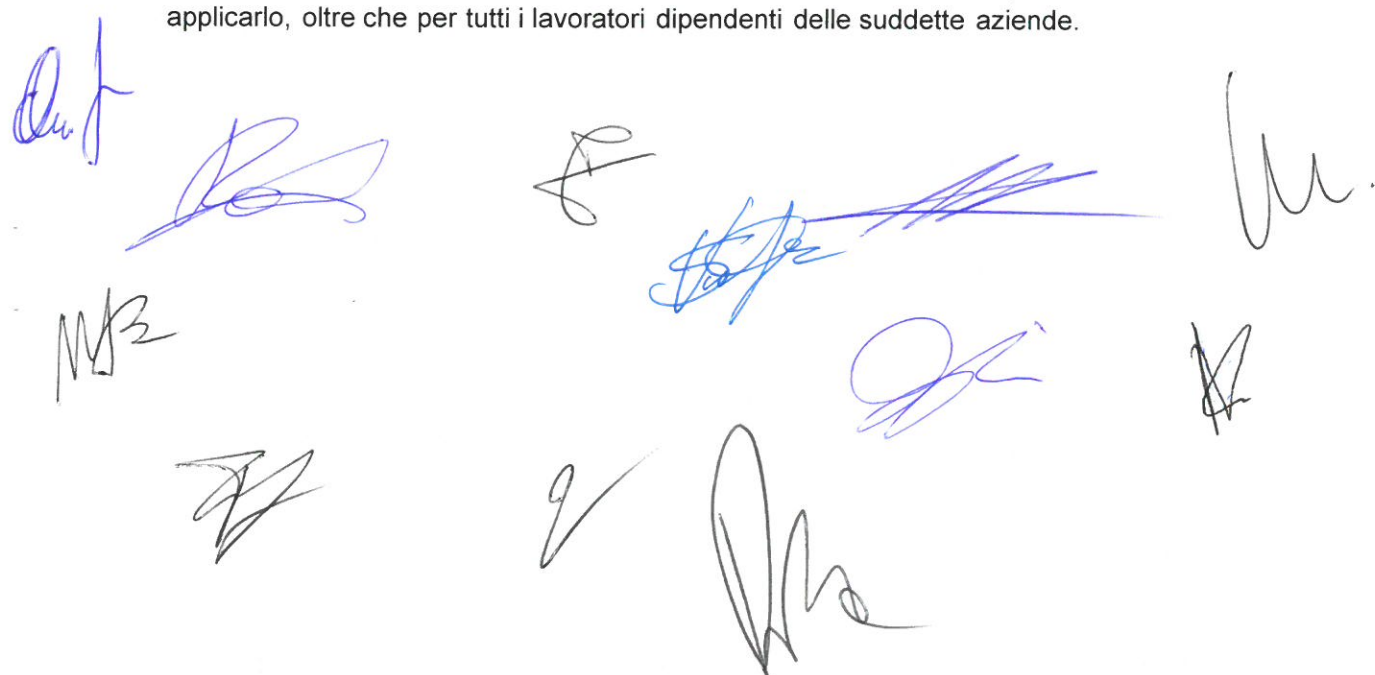
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 21 febbraio 2025

viene stipulato

il presente accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro da valere:

per tutto il territorio della provincia di Belluno;

nei confronti di tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato C.C.N.L. e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, comprese nel settore edile ed affine di comparto diverso che intendessero applicarlo, oltre che per tutti i lavoratori dipendenti delle suddette aziende.



PARTE GENERALE

Premessa

Ance Belluno e le OOSS provinciali sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale della provincia di Belluno rappresenta la sintesi della quotidiana attività di collaborazione tra datori di lavoro e maestranze; il contratto è uno strumento di regolazione di rapporti che spesso superano i rispettivi ruoli nell'ottica comune di far crescere le imprese del territorio nel rispetto dei diritti e dei doveri di ognuno. L'importanza di questo strumento deve quindi essere ribadita in un periodo storico caratterizzato da un più generale processo di cambiamento economico e sociale.

Queste trasformazioni del settore che si ripercuotono anche sul sistema della rappresentanza, vogliono allora essere occasione di rinnovamento e rafforzamento dei temi della bilateralità con la storica attenzione alla sicurezza, alla formazione ed alla regolarità delle imprese. In quest'ottica le parti hanno proceduto negli scorsi anni ad una fusione fra l'ente scuola edile ed il comitato paritetico con l'obiettivo di rendere più funzionale il percorso di formazione e la tutela della sicurezza delle maestranze puntando alla valorizzazione del capitale umano e della qualità del lavoro. L'accorpamento in unica sede logistica di Cassa Edile ed ente della formazione e sicurezza ha rappresentato un ulteriore passo nella direzione di un lento, ma necessario processo di rinnovamento e rafforzamento della bilateralità.

Obiettivo congiunto delle Parti è inoltre il rispetto del contratto di categoria, in tutti i cantieri della provincia e per tutte le maestranze in esse presenti anche attraverso appositi accordi da elaborare con gli organi di controllo preposti; il tema della trasparenza, della concorrenza fra imprese e di tutela delle maestranze diventano quindi elementi essenziali affinché il settore possa tutelarsi e riprendere a crescere.

Clausole generali

Ai sensi dell'art 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, con la presente, le parti dichiarano che il presente accordo, è conforme alle vigenti disposizioni ed indicazioni degli enti competenti ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato della retribuzione di produttività.

(art.1) Decorrenza e durata

Il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo territoriale della provincia di Belluno entra in vigore il 01 agosto 2026, salvo le diverse decorrenze previste per singoli istituti e regolamentazioni ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2028, intendendosi annualmente prorogato oltre tale data in assenza di disdetta operata anche da una sola delle parti firmatarie entro il mese di novembre di ciascun anno. Con esclusivo riferimento agli istituti EVR e PAIE, gli stessi verranno comunque a cessare con la data del 31 dicembre 2028 esclusa ogni proroga tacita.

In ogni caso le parti si ritroveranno entro il mese di ottobre 2028 per una valutazione in merito all'accordo in essere.

Resta inteso che fino alla data di sottoscrizione del presente accordo ha continuato a trovare applicazione, di intesa tra le parti, il precedente CCPL 23 maggio 2022.

(art. 2) Informazioni

Le parti, in armonia con quanto previsto dal "Sistema di informazioni" così come disciplinato dal vigente C.C.N.L. che sottolinea l'autonomia del ruolo imprenditoriale e ribadisce le relative specifiche

responsabilità, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che l'industria delle costruzioni svolge nella economia provinciale,

al fine di

affinare la metodologia conoscitiva dei flussi informativi sui principali avvenimenti, dati e notizie relativi al settore edile,

confermano

la propria disponibilità ad impegnarsi in ogni iniziativa reciprocamente utile che consenta un'efficace ed approfondita conoscenza del settore in tutte le sue espressioni, valorizzando ed utilizzando la potenzialità informativa ed elaborativa della Cassa Edile di Belluno alla quale viene demandata l'acquisizione dei dati concernenti gli appalti pubblici e privati presenti nella Provincia di Belluno e notizie relative, che saranno comunicate alle parti stipulanti le quali ne valuteranno il contenuto - con particolare riferimento ai criteri di assegnazione e, più in generale, al contributo che gli investimenti pubblici possono dare a sostegno del settore - in appositi incontri periodici.

Per quanto precede, le parti ribadiscono l'impegno di effettuare incontri periodici secondo le modalità in essere nelle precedenti contrattazioni integrative provinciali.

Nel corso dei predetti incontri la Sezione Costruttori Edili di Belluno fornirà inoltre informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche, nonché sulle previsioni di sviluppo delle stesse.

Per quanto possibile, le informazioni saranno distinte in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche
- edilizia non abitativa pubblica e privata
- edilizia abitativa pubblica e privata.

Per le aziende a P.P.S., valgono in materia le norme del vigente C.C.N.L. e, in quanto operanti, quelle di specifici protocolli pubblici di settore.

(art. 3) Osservatorio

In relazione all'esigenza di disporre di strumenti atti a monitorare l'attività edile provinciale al fine di accrescerne la conoscenza in tutte le sue espressioni in cui questa si estrinseca, tanto nel campo dell'edilizia pubblica che in quello dell'attività privata, le Parti si impegnano alla promozione di uno specifico strumento capace di sostenere tali finalità. Nel ribadire quindi il ruolo fondamentale della Cassa Edile, le Parti promuoveranno, in collaborazione con gli enti bilaterali e nelle modalità che saranno definite, uno specifico strumento – Osservatorio – finalizzato in primis all'analisi dei dati ed alla promozione della regolarità delle imprese anche in relazione al tema della gestione degli appalti e subappalti.

(art. 4) Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

Le parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione dell'art. 14 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 e smi che si intende qui richiamato.

Si ribadisce che le imprese appaltanti o subappaltanti di una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 20 maggio 2004, sono tenute alla comunicazione di cui al punto b) IV e V comma del sopracitato art. 14.

La comunicazione di cui sopra va data 15 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo, alla R.S.U. o, in mancanza di questa, alla FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL provinciali.

(art. 5) Diritti sindacali

Le assemblee retribuite di cui all'art. 20 della Legge 20 maggio 1970 n°300 potranno svolgersi in tutti i cantieri, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

(art. 6) Responsabilità civile per gli addetti alla guida di automezzi dell'impresa per il trasporto dei lavoratori

Limitatamente all'oggetto del presente articolo, l'operaio incaricato dall'impresa a guidare l'automezzo per il trasporto dei lavoratori è considerato in attività da lavoro – a tutti gli effetti – quando è alla guida dell'automezzo per il trasporto del personale autorizzato dall'impresa.

In caso di incidenti l'impresa è tenuta ad assicurare ai lavoratori addetti alla guida il pagamento delle spese legali e processuali.

L'automezzo dovrà essere assicurato in modo che il conducente, i lavoratori ed eventualmente i terzi trasportati coinvolti in incidenti possano essere integralmente indennizzati dei danni alle persone ed alle cose, senza alcun onere a carico del lavoratore incaricato della guida.

PARTE OPERAI

(art. 1) Categorie e qualifiche

Si intende integralmente riportato l'art. 77 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 e smi con la declaratoria e le esemplificazioni in esso contenute.

Le esemplificazioni sono integrate dalle seguenti:

Conducenti autobetoniere, autopompe, macchine operatrici semoventi. Si chiarisce che i lavoratori patentati che sono incaricati nella guida di autobetoniere, autopompe, macchine operatrici semoventi (ruspe - dumper - scavatori - bulldozer - autogeni - rulli compressori ecc.), di macchine per l'esecuzione di manti stradali, di macchine per l'armamento ferroviario, sono inquadrati nel livello professionale corrispondente all'operaio specializzato di produzione.

I lavoratori di cui sopra, se richiesto, debbono essere in grado di provvedere alla normale manutenzione del mezzo loro affidato.

(art. 2) Orario di lavoro

Gli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 si intendono qui riportati per intero.

Fermo restando il contenuto dell'accordo territoriale 14 novembre 2000 in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento alla disposizione in esso richiamata della normativa contrattuale nazionale (stralcio accordo - allegato 2), visto il disposto dell'art. 5, terzo comma, e dell'art. 38, terzo comma, lettera a) del C.C.N.L. 20 maggio 2004, l'orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Belluno per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali.

Dichiarazioni di intenti:

Tenuto conto delle particolari caratteristiche e condizioni della provincia di Belluno, le Parti auspicano che vi sia, laddove possibile, un effettivo utilizzo dei permessi individuali retribuiti previsti dal vigente C.C.N.L.

(art. 3) Indennità attrezzi di lavoro

Agli operai assunti con apporto di attrezzi di lavoro è fissato un compenso nella misura dell'1% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L.

Agli scalpellini che portano l'intera dotazione degli attrezzi necessari per la lavorazione sarà corrisposta la maggiorazione del 2% da calcolarsi sugli elementi di cui sopra.

Nel determinare le percentuali sopra descritte, si è tenuto conto dell'incidenza delle stesse sull'accantonamento Cassa Edile.

(art. 4) Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

- per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare e fino a 1300 metri l'8%,
- per lavori eseguiti oltre i 1301 metri sul livello del mare e fino a 2000 metri il 15%;
- per lavori eseguiti oltre i 2000 metri il 20%.

Le percentuali sopra riportate vanno conteggiate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, punto 3 del C.C.N.L.

Gli operai addetti a lavori in alta montagna che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza del cantiere, dovranno essere alloggiati gratuitamente a cura dell'Impresa

nei baraccamenti o nelle case private attrezzate ed arredate con criteri rispondenti alle norme di igiene, avendo riguardo a quanto previsto dalle discipline legislative che regolano la materia.

A cura dell'Impresa sarà provveduto alla pulizia e, se del caso, al riscaldamento dei locali posti a disposizione degli operai.

Nei cantieri ove siano alloggiati più di venti operai, il personale addetto alle pulizie curerà anche la sorveglianza dei locali stessi durante la giornata.

L'Impresa deve inoltre provvedere ad istituire nelle adiacenze del luogo di lavoro una cucina ed un refettorio ed a far pervenire sul posto quanto necessita al loro funzionamento.

I viveri somministrati dovranno essere sani ed igienici e sarà curato che i pasti abbiano ad essere adeguati alle esigenze derivanti dalla particolare natura del complesso dei lavori.

La lista dietetica dovrà essere affissa nel refettorio in luogo ben visibile.

La percentuale di accantonamento Cassa Edile di cui all'art. 18 del C.C.N.L. in vigore, non va computata sulle indennità qui stabilite in quanto nella determinazione delle stesse è stato tenuto conto della incidenza delle voci contenute nella percentuale di accantonamento citata e dei vari istituti contrattuali e/o di legge.

(art. 5) Lavori disagiati

Per quanto di seguito non previsto, si richiamano le disposizioni dell'art. 20 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

Con riferimento all'art. 20 - gruppo B del C.C.N.L. 18 giugno 2008, l'indennità spettante al personale addetto ai lavori in galleria viene riconfermata nelle seguenti misure, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, punto 3 del C.C.N.L.:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o disagi: 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di Intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori di opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie o degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

Nel determinare le percentuali sopra descritte, si è tenuto conto dell'incidenza sulle stesse dell'accantonamento Cassa Edile e dei vari istituti contrattuali e/o di legge.

(art. 6) Ferie

Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso l'Impresa, al godimento delle ferie nella misura di 4 settimane di calendario.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato per ogni mese intero di anzianità maturato presso l'impresa.

Premesso che l'epoca delle ferie sarà stabilita, di comune accordo, fra datore di lavoro e lavoratori tenendo presenti le esigenze di lavoro contemporaneamente per impresa o per cantiere, si conviene che il godimento effettivo delle ferie venga, di norma, così concesso agli operai aventi diritto:

- a) due settimane consecutive di ferie collettive nel periodo a cavallo di ferragosto;
- b) una terza settimana, su richiesta dei singoli lavoratori aventi diritto, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 dicembre con esclusione della settimana precedente e seguente il periodo di ferie di cui la punto a).

In caso di comprovate esigenze personali o familiari, la settimana di ferie a disposizione dei singoli lavoratori potrà essere goduta, sempre che non vi siano esigenze di lavoro, anche al di fuori dei periodi precedentemente indicati.

In tale ipotesi, il lavoratore interessato dovrà farne richiesta al datore di lavoro almeno 8 giorni prima;

- c) in ogni caso, i giorni di ferie che alla data del 16 dicembre risultino ancora spettanti saranno goduti in forma collettiva in concomitanza delle festività natalizie.

In caso di ferie per impresa o per cantiere, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

(art. 7) Mensa

In considerazione delle particolari situazioni prestate che le imprese e lavoratori incontrano nel territorio provinciale, caratterizzato da una conformazione orografica che determina una obbiettiva difficoltà di collegamenti, le parti ribadiscono quanto segue:

1. il servizio di mensa, così come concordato con i c.c.p.l. 15 dicembre 1998 sarà fornito gratuitamente dall'Impresa ai Lavoratori operanti nel cantiere, anche in regime di trasferta.
2. Il servizio potrà essere fornito direttamente dall'Impresa mediante ricorso anche ad Aziende specializzate, oppure attraverso convenzioni con trattorie o ristoranti nelle immediate vicinanze del cantiere.
3. La fornitura del pasto di mezzogiorno consiste nel primo e secondo piatto, pane e contorno, una bibita ed un caffè.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di € 5,29 per ogni giorno di effettiva prestazione intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno 4 ore.

Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.C.N.L. in quanto, nella sua determinazione, è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra previste.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Con riguardo al contenuto del presente articolo, le parti confermano che i criteri espressi hanno trovato riferimento, al fine della negoziazione, nelle precise disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e nei chiarimenti dati sull'argomento dal Ministero delle Finanze.

Le previsioni di legge e ministeriali sopra citate, si intendono qui integralmente richiamate.

(art. 8) Trasferta

Al fine di garantire una maggiore tutela economica e normativa dei lavoratori è volontà contrattuale delle Parti Sociali della provincia di Belluno disciplinare l'istituto della trasferta per le imprese edili e affini operanti all'interno del territorio provinciale.

Data la normativa di riferimento prevista dall'art.41 della L.R. Veneto n.27/2003 ed in considerazione di quanto pattuito con l'Accordo Locale del 17 maggio 1999, visti gli artt. 21 e 38 del Ccnl Edilizia Industria e Cooperative, le imprese edili e affini aventi sede in altra provincia o provenienti da altra regione che operano nel territorio bellunese sono tenute alla iscrizione presso la Cassa Edile della Provincia di Belluno con conseguente iscrizione presso la medesima Cassa degli operai impiegati nei cantieri nonché al rispetto delle disposizioni normative contenute nel presente CCPL.

In deroga a quanto sopra, per le sole imprese aventi sede all'interno della Regione Veneto, trovano applicazione le norme contenute nell'Accordo tra le Parti del 20 maggio 2008 e 30 aprile 2015 c.d. "Trasferta Veneta" fino all'entrata in vigore della nuova Trasferta nazionale di cui al CCNL 21 febbraio 2025.

Le imprese saranno tenute a versare i contributi e gli accantonamenti alla Cassa Edile di Belluno a partire dal primo giorno decorrente dall'inizio dell'attività in cantiere, sia esso pubblico o privato.

Il suddetto criterio vale anche per il personale delle imprese subappaltatrici e distaccanti operanti nel territorio ed aventi sede altrove, nonché per le imprese aventi sede in uno Stato estero salvo, in quest'ultimo caso, la stipula di differenti accordi.

Conseguentemente le imprese che si trovano nelle condizioni di cui sopra, sono tenute a dare comunicazione del cantiere acquisito alla Cassa Edile di Belluno attraverso il portale territoriale da essa adottato prima dell'inizio dei lavori. Con lo stesso criterio temporale, le Parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta precisando in quali cantieri operano.

I versamenti andranno effettuati tenendo conto del regime contributivo in atto presso la Cassa Edile e la stessa verificherà il rispetto della normativa ai fini del rilascio del certificato di regolarità contributiva (DURC).

Quanto al trattamento di trasferta si precisa quanto segue: all'operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito oltre i confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato trasferito, spetta un'indennità giornaliera di trasferta secondo il criterio riportato al punto 1 del presente articolo.

Con tale criterio, le parti intendono determinare un valore giornaliero in cifra fissa diverso per fasce di trasferta ma uguale per tutti i livelli di inquadramento degli operai.

La formula sotto riportata è utile per la determinazione della quota giornaliera di trasferta è pertanto un semplice procedimento matematico elaborato dalle parti avente il solo scopo di quantificare un valore giornaliero fisso spettante esclusivamente per ogni giornata di trasferta al lavoratore che trovasi nelle condizioni di cui sopra, soggetto a modifiche nell'importo al solo variare degli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L.

1. Misura della trasferta

All'operaio che trovasi nelle condizioni sopra previste sarà riconosciuto, oltre al pasto gratuito di mezzogiorno così come definito nell'apposito articolo "mensa" del presente accordo, un rimborso per altre spese sostenute dallo stesso come sotto quantificate, che il Decreto Legislativo 314/1997 e i chiarimenti ministeriali intervenuti, hanno inteso esentare dal presentare la relativa documentazione di dettaglio.

Con la predetta somministrazione gratuita impegnativa per tutte le Imprese e con il riconoscimento dell'indennità di trasferta di seguito riportata, le parti considerano assorbita e quindi non dovuta la percentuale prevista dall'art. 21, 2° comma – parte operai del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Le misure, che le parti ritengono congrue per sopperire alle maggiori spese sostenute dal lavoratore, sostitutive di quelle in atto e complessivamente migliorative rispetto al CCNL, sono, a far data dall'entrata in vigore del presente accordo, le seguenti:

1.a) per distanze comprese tra i **0 e i 20 km** dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al **8,5%** della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.b) per distanze comprese tra i **21 e i 35 km** dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al **16,5 %** della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.c) per distanze comprese tra i **36 e i 50 km** dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al **18%** della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.d) per distanze superiori ai **50 km** dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al **20%** della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8.

La paga oraria di riferimento è quella dell'operaio specializzato: l'importo che ne deriverà sarà troncato alla seconda cifra dopo la virgola, sarà arrotondato per eccesso o per difetto qualora la terza cifra dopo la virgola sia pari e superiore o inferiore a 5.

2. Mezzi di trasporto

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere assegnato, le parti hanno individuato i seguenti casi secondo un ordine avente carattere, per quanto possibile di priorità.

2.a) Mezzi dell'Impresa

Nel caso in cui l'Azienda decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi propri, nulla è dovuto oltre a quanto previsto dal precedente punto 1), salvo per il lavoratore che guida il mezzo dell'Impresa al quale viene riconosciuta un'indennità chilometrica di € 0,15/km.

2.b) Mezzi del lavoratore (per conto impresa)

Qualora l'impresa convenga di effettuare il trasporto con automezzo di proprietà di un operaio, ai lavoratori trasportati (almeno tre, compreso il proprietario dell'automezzo) compete il trattamento di cui al precedente punto 1) salvo per l'autista che beneficerà inoltre dei seguenti trattamenti:

- rimborso chilometrico pari ad $\frac{1}{4}$ del costo della benzina;
- indennità chilometrica di € 0,15/km.

2.c) Mezzi pubblici

Nel caso che l'impresa non metta a disposizione idonei mezzi di trasporto, agli operai stessi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute sulla base del costo dei servizi pubblici, previa presentazione di idonea documentazione.

2.d) Mezzi del lavoratore

Nell'ipotesi in cui il servizio pubblico sia assente nella tratta considerata, oppure si sviluppi in orari non compatibili con le esigenze dell'operaio e dell'Impresa, il lavoratore, previa autorizzazione dell'Impresa, potrà utilizzare il mezzo proprio beneficiando del rimborso chilometrico calcolato sulla base di $\frac{1}{4}$ del prezzo di un litro di benzina.

3. Pernottamento in loco

Tutte le misure indicate al punto 1. del presente articolo, non sono dovute nel caso di pernottamento in loco disposto dall'Impresa il cui vitto e alloggio sia sostenuto dalla stessa, fatto salvo il riconoscimento all'operaio addetto alla guida del mezzo:

- se il mezzo è aziendale: all'operaio che lo guida spetta una indennità chilometrica di € 0,15/km;
- se il mezzo è del lavoratore e questi lo guida per conto dell'Impresa al suddetto compete il rimborso chilometrico calcolato sulla base di $\frac{1}{4}$ del prezzo di un litro di benzina nonché l'indennità chilometrica di € 0,15/km;
- se il mezzo è del lavoratore (con massimo di due trasportati, compreso il proprietario) l'operaio alla guida beneficerà del solo rimborso chilometrico calcolato come al paragrafo precedente.

Con riferimento al punto 3 del presente articolo (pernottamento in loco) le parti convengono che agli operai che si trovano nella condizione di pernottamento in loco, sarà riconosciuto, per lo stesso titolo di cui al punto 1- primo capoverso - del presente articolo, un importo per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa in trasferta di € 13,00. Nella giornata di ritorno non verrà riconosciuto il pernottamento ma la corrispondente indennità di trasferta.

Note a Verbale

- a) Si considera prestazione giornaliera la presenza in cantiere per almeno 4 ore.
- b) Gli emolumenti tutti previsti nel presente articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, ovvero determini un reale avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
- c) Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta sopra previsti, le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio - che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere - deve intendersi trasferito presso la sede dell'Impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa decisione assunta;
- d) Le indennità che si riferiscono al presente articolo non hanno incidenza alcuna con riguardo agli istituti retributivi contrattuali e/o di legge diretti indiretti e/o differiti (accantonamento Cassa Edile, festività, trattamento di fine rapporto, ecc....), in quanto per la loro determinazione si è già tenuto conto di tale incidenza.

Dichiarazione congiunta sull'indennità di trasferta

Il personale al quale si applica il presente accordo non è qualificabile come trasfertista, a norma di quanto dispone l'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n° 314, in merito all'armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale.

Quanto sopra poiché l'attività esercitata dal suddetto personale in trasferta si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro (art. 21, comma 2 - parte operai - del C.C.N.L. di settore 20 maggio 2004).

Tale luogo fisso di lavoro è stabilito al momento dell'assunzione o, successivamente, soltanto per effetto di trasferimento, così come previsto dal 10° comma - art. 8, parte operai, del presente accordo.

I lavoratori che si trovano in tali condizioni non sono pertanto trasfertisti. Questo concetto emerge anche dal contenuto della circolare del 23 dicembre 1997 n° 326/E del Ministero delle Finanze, alla quale le parti stipulanti hanno fatto integralmente rinvio e riferimento essenziale per la negoziazione qui intervenuta.

(art. 9) Indennità Territoriale di Settore.

Le parti confermano che l'indennità territoriale di settore è definitivamente consolidata nelle misure lorde orarie di cui all'art.9 del contratto collettivo provinciale di lavoro del 7 gennaio 2003 e successivi accordi provinciali e nazionali, anche a fronte della confluenza degli importi del vecchio EET.

(art. 10) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR

In applicazione degli artt. 38 e 46 del c.c.n.l. Edilizia Industria e Affini, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura oraria massima corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.

A copertura del periodo decorrente dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Belluno sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali su base triennale, dei 4 indicatori/parametri territoriali, ciascuno dei quali con un'incidenza ponderale del 25%:

- 1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Provinciale;**
- 2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile Provinciale;**
- 3. Ore denunciate alla Cassa Edile di Belluno;**
- 4. Rapporto Ore versate/Ore denunciate alla Cassa Edile di Belluno;**

Le Parti Sociali territoriali procederanno al raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione del triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini della predetta verifica il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni di esercizio della Cassa Edile di Belluno (1° ottobre – 30 settembre dell'anno solare successivo).

Di conseguenza:

- per l'EVR di competenza 2026 (dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026) le parti sociali procederanno alla comparazione del valore medio del triennio di riferimento Cassa Edile (2026/2023) con quello immediatamente precedente (2025/2022)
01.10.2023-30.09.2026 con il triennio immediatamente precedente 01.10.2022 - 30.09.2025,

- per l'**EVR di competenza 2027** (dal 01 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027) le parti sociali procederanno alla comparazione del valore medio del triennio di riferimento Cassa Edile (2027/2024) con quello immediatamente precedente (2026/2023)
01.10.2024-30.09.2027 con il triennio immediatamente precedente 01.10.2023-30.09.2026;
- per l'**EVR di competenza 2028** (dal 01 gennaio 2028 al 31 dicembre 2028) le parti sociali procederanno alla comparazione del valore medio del triennio di riferimento Cassa Edile (2028/2025) con quello immediatamente precedente (2027/2024)
01.10.2025-30.09.2028 con il triennio immediatamente precedente 01.10.2024-30.09.2027;

Le Parti Sociali provinciali si incontreranno entro il mese di marzo di ciascun anno (2027, 2028, 2029) per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'EVR rispettivamente per gli anni 2026, 2027, 2028 in conformità alle previsioni contenute negli art. 12 e 38 dell'Accordo di rinnovo del CCNL 1 luglio 2014. In relazione ai periodi precedenti all'ultimo anno di Cassa edile, i dati da considerare per i quattro indicatori sono quelli già accertati con il verbale dell'anno precedente.

Sulla base degli indicatori/parametri messi a disposizione dalla Cassa Edile di Belluno l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà riconosciuto e determinato solo qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva di almeno due degli indicatori/parametri territoriali sopra considerati. Una volta determinato in via definitiva, sarà quantificato in quote orarie.

Qualora la variazione risulti pari o positiva per almeno due indicatori/parametri, detto importo orario verrà ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulterà una variazione pari e/o positiva, quindi in misura non inferiore al 50%, pari quindi al 2% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173.

Le Parti Sociali provinciali comunicheranno, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Belluno, l'importo orario effettivamente erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, quale determinato in via definitiva per la provincia di Belluno.

Il predetto importo orario dell'EVR come sopra determinato e verificato erogabile per la provincia di Belluno sarà poi corrisposto a livello aziendale dalla singola impresa, qualora le variazioni dei due indicatori/parametri aziendali sotto specificati risultino entrambe pari o positive.

- **Ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili**, anche diverse dalla Cassa Edile di Belluno, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del triennio di riferimento (espresso in anni solari 01 gennaio – 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni solari 01 gennaio – 31 dicembre). In particolare, il raffronto dei valori medi è effettuato prendendo a riferimento:
Triennio 2026-2023 rispetto al triennio 2025-2022 per l'EVR di competenza 2026;
Triennio 2027-2024 rispetto al triennio 2026-2023 per l'EVR di competenza 2027;
Triennio 2028-2025 rispetto al triennio 2027-2024 per l'EVR di competenza 2028;
- **Volume d'affari IVA**, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto i dati relativi al volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento

(espresso in anni solari 01 gennaio – 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni solari 01 gennaio – 31 dicembre).

In particolare, il raffronto dei valori medi è effettuato prendendo a riferimento le dichiarazioni:

Triennio 2026-2024 rispetto al triennio 2025-2023 per l'EVR di competenza 2026;

Triennio 2027-2025 rispetto al triennio 2026-2024 per l'EVR di competenza 2027;

Triennio 2028-2026 rispetto al triennio 2027-2025 per l'EVR di competenza 2028;

Ai fini di cui sopra l'impresa procederà annualmente, entro il mese di aprile al calcolo dei predetti indicatori/parametri aziendali.

Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

a) corrisponderà gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) dell'anno di competenza nella misura piena come determinata in via definitiva a livello provinciale e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;

b) corrisponderà gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) dell'anno di competenza nella misura dell'1,2% dei minimi di paga mensili in vigore al 1° settembre 2020 più il 50% dell'importo percentuale dell'E.V.R. determinato a livello provinciale che ecceda l'1,2% commisurati sempre ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;

c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Gli importi dell'E.V.R. verificati come effettivamente erogabili in quota oraria a livello aziendale per i singoli periodi (01 gennaio - 31 dicembre 2026, 01 gennaio - 31 dicembre 2027, 01 gennaio - 31 dicembre 2028) saranno corrisposti a consuntivo, per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese in un'unica soluzione **unitamente alle retribuzioni del mese di agosto dell'anno successivo a quello di competenza** (agosto 2027, 2028, 2029), o in caso di cessazione del rapporto nei mesi da aprile a luglio con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate esclusivamente:

A) ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;

B) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;

C) ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;

D) ore di congedo per maternità e paternità;

E) ore di donazione sangue;

F) ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70;

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione nel mese della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile.

In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale verrà attivata la seguente procedura:

- a) l'impresa entro il successivo mese di maggio renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile provinciale, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
- b) la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale:

- le imprese costituite nel 2023 effettueranno la comparazione per il biennio 2026/2025 con quello immediatamente precedente 2025/2024 per l'anno di competenza 2026,
- le imprese costituite nel 2024 dovranno corrispondere gli importi dell'evr nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale, per l'anno di competenza 2025, mentre effettueranno la comparazione dell'anno 2026 con quello immediatamente precedente 2025 per l'anno di competenza 2026 e del biennio 2027-2026 con quello immediatamente precedente 2026-2025 per l'anno di competenza 2027;
- le imprese costituite nel 2025 dovranno corrispondere gli importi dell'evr nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale, per l'anno di competenza 2026, mentre effettueranno la comparazione dell'anno 2027 con quello immediatamente precedente 2026 per l'anno di competenza 2027; e del biennio 2028-2027 con quello immediatamente precedente 2027-2026 per l'anno di competenza 2028.
- le imprese costituite nel 2026 dovranno corrispondere gli importi dell'evr nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale, per l'anno di competenza 2027; mentre effettueranno la comparazione dell'anno 2028 con quello immediatamente precedente 2027 per l'anno di competenza 2028

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

Le Parti sociali territoriali si riservano di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Belluno gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire per ciascun anno agli apprendisti in forza dal 1° gennaio dell'anno di competenza dell'EVR in relazione alla regolamentazione della retribuzione per detto personale che sarà convenuta tra le parti sociali nazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art.42 comma 5 lettera b) del Dlgs 81/2015.

Le Parti sociali territoriali, infine, procederanno ad armonizzare la disciplina relativa alla determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per la provincia di Belluno per l'anno 2023 e/o successivi in relazione alle eventuali intese modificative che sopravvenissero a livello nazionale in materia e che avessero efficacia anche per il suddetto anno 2023 e/o successivi facendo al riguardo

riferimento ad eventuali nuove Linee guida che fossero di conseguenza convenute dalle Parti sociali regionali.

Clausole generali:

1) Le Parti, con il presente accordo, confermano di voler definire per il periodo 2022-2025 un elemento premiante variabile e collegato all'obiettivo del miglioramento della competitività delle imprese edili che applicano il presente accordo provinciale da conseguire tramite l'aumento di almeno una variabile tra i 4 parametri/ indicatori territoriali come sopra definiti e considerati a tal fine tra loro alternativi.

Ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata la misurazione dell'incremento relativo agli indicatori di cui sopra avverrà come segue:

l'incremento verrà valutato sulla base del raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione del triennio di riferimento es. 2026/2024 con quello immediatamente precedente 2025/2023.

Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale sul premio erogato a favore dei lavoratori, la verifica condotta da parte dell'azienda sui due parametri deve accertare un incremento rispetto ai valori relativi al periodo precedente.

Le Parti dichiarano che, il raggiungimento degli obiettivi incrementali fissati, è effettivamente incerto alla data odierna di fissazione e sottoscrizione, in quanto l'andamento dei parametri adottati è ampiamente suscettibile di variabilità.

2) Si precisa che in merito al trattamento E.V.R. da riservare ai lavoratori apprendisti, operai o impiegati, il valore orario è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante con riferimento a ciascuno dei semestri collocati nell'anno di competenza ai sensi dell'art. 92 del C.C.N.L.

3) L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL edilizia industriale ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile di Belluno.

Resta fermo che gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati.

(art. 11) Locali di servizio, condizioni ambientali e tutela dei lavoratori nei cantieri

Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia, nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori o abbiano durata superiore a 6 mesi, l'impresa deve mettere a disposizione dei lavoratori i seguenti locali:

- a) spogliatoio, adeguatamente areato e riscaldato durante i mesi invernali;
- b) refettorio, dotato di idonei arredi e riscaldato durante i mesi invernali

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni suindicate debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari con acqua calda e fredda in conformità alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e smi.

Qualora il numero degli operai sia inferiore a 15 e quando il cantiere abbia durata inferiore a 6 mesi e quando sussistono le condizioni che rendono impossibili per le imprese che occupano più di 15 dipendenti o abbiano durata superiore a 6 mesi l'osservanza di quanto previsto dai commi

precedenti, l'impresa deve provvedere affinché i lavoratori possano comunque usufruire dei servizi di cui al presente articolo in idonei locali nelle vicinanze del cantiere.

In materia di tutela della salute e sicurezza, le parti richiamano integralmente il D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento al Titolo VIII, relativo ai rischi derivanti da microclima caldo e freddo.

Nelle lavorazioni all'aperto l'impresa adotta tutte le misure necessarie a prevenire infortuni e malori connessi a temperature estreme, sia elevate sia particolarmente basse, organizzando le attività in modo da ridurre l'esposizione dei lavoratori e garantendo idonei periodi di recupero, attrezzature e DPI adeguati.

In presenza di eventi meteorologici avversi, tali da impedire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza, le imprese sono invitate a valutare il ricorso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la CIGO per eventi meteo, come disciplinata dal D.lgs. 148/2015 e richiamata dal messaggio INPS n.25336/1998.

(art. 12) Indumenti di lavoro

Riprendendo quanto pattuito con l'integrativo 15 dicembre 1998, agli operai che risultino alle dipendenze dell'Impresa iscritta alla Cassa Edile di Belluno, a condizione che sia l'impresa sia l'operaio risultino iscritti con versamento della relativa contribuzione da almeno 3 mesi nei dodici mesi precedentiverrà provveduto alla fornitura gratuita di una delle seguenti tipologie di indumenti:

KIT A – indumenti ad alta visibilità;

KIT B – indumenti tecnici;

KIT C – indumenti tecnici di colore bianco;

L'onere dell'acquisto e della fornitura annuale diretta a carico della singola Impresa viene assegnato alla Cassa Edile di Belluno mediante il versamento a carico delle aziende di uno specifico contributo definito con accordo tra le Parti, depositato presso la Cassa Edile di Belluno.

L'operaio che dovesse cambiare datore di lavoro dopo aver ricevuto dall'impresa di provenienza gli indumenti qui previsti, per il restante periodo dell'anno non avrà diritto ad ulteriori forniture di vestiario.

Per gli operai neo assunti che non possono vantare una anzianità minima nel settore come sopra quantificata, matureranno il diritto al vestiario al raggiungimento dei tre mesi di attività nell'edilizia.

La Cassa Edile di Belluno informerà le parti contraenti entro il 31 marzo di ciascun anno sulla congruità o meno del contributo di che trattasi per un suo eventuale conseguente aggiornamento a cura di queste ultime.

Le parti convengono che il materiale sia distribuito nel periodo compreso tra il 20 e il 31 maggio di ogni anno a tutti gli operai in forza nel periodo sopra indicato che siano in possesso del requisito di anzianità aziendale di cui al 1° comma del presente articolo, ovvero alla maturazione del requisito medesimo, se carente nel periodo sopra considerato.

Allo stesso modo la distribuzione avverrà per gli addetti ai lavori di asfaltatura stradale fermo restando il loro diritto ad una fornitura del doppio dei capi del KIT A. Ai fini del presente articolo, per addetti ai lavori di asfaltatura stradale si intende coloro che operano in condizioni di disagio connesse alla utilizzazione a caldo del bitume, in possesso degli operai aventi diritto, di tutti i requisiti di anzianità aziendale qui citati.

Per gli aspetti di dettaglio concernenti la fornitura si rinvia alla Circolare n. 1/2023 e succ. della Cassa edile.

(art. 13) Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia.

Ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. vigente, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia va assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 24 del C.C.N.L.

Detta percentuale complessiva risulta così composta:

- gratifica natalizia: 10%
- ferie: 8,50%

Degli importi riferiti alle aliquote sopra riportate, il 14,20% deve essere accantonato presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Belluno secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente accordo. La restante quota del 4,30% è corrisposta direttamente al lavoratore.

(art. 14) Anzianità professionale

Il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del premio di anzianità professionale edile di cui all'art. 29 del C.C.N.L. vigente, è determinato nella misura prevista dalla normativa e dagli accordi nazionali in materia di FNAPE, fatti salvi specifici e diversi accordi tra la Parti.

(art. 15) Formazione professionale

La formazione professionale per gli addetti al settore edile è affidata al C.F.S. Formedil di Belluno nelle modalità definite da appositi accordi.

Le Parti hanno convenuto di destinare al finanziamento delle attività dell'Ente di cui sopra uno specifico contributo comprensivo di quanto previsto a livello nazionale.

(art. 16) Quote di adesione contrattuale

L'art. 36 - lettera C - del C.C.N.L. definisce la possibilità di prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale e la relativa ripartizione tra i datori di lavoro e gli operai.

A seguito accordo sindacale del 9 aprile 1984, tale ripartizione è stata individuata dalle Parti e le aliquote relative, comprensive della quota nazionale, In vigore dal 1° maggio 2001 sono le seguenti:

- a) 0,65% a carico ditta;
- b) 0,87% a carico lavoratore.

Tali aliquote che sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente, sono comprensive della maggiorazione relativa all'accantonamento Cassa Edile e alla percentuale riferita ai permessi individuali.

Le quote a carico degli operai sono trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga unitamente al contributo assistenza da essi dovuto alla Cassa Edile di Belluno ai sensi dell'art. 19 del presente contratto

Le quote territoriali di adesione contrattuale dovranno essere versate nei termini previsti dal citato art. 18 a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno unitamente agli altri contributi dovuti.

Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio sono regolate da apposito accordo stipulato tra le Organizzazioni Territoriali contraenti e la Cassa Edile.

Ai sensi dell'art. 37 del vigente C.C.N.L., le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto potranno riscuotere gli importi corrispondenti alle "deleghe" loro rilasciate dai lavoratori, tramite la Cassa edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno che provvede ad effettuare le relative trattenute sull'ammontare degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, in sede di liquidazione.

Il presente articolo non si applica alle aziende a Partecipazione Statale.

(art. 17) Multe e trattenute

Il provento delle trattenute e delle multe, che non rappresentino risarcimento del danno, applicate a norma dell'art. 99 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, è devoluto a favore della Cassa Edile di Belluno.

(art. 18) Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

L'attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno è regolata da apposito Statuto e Regolamento approvato dalle Organizzazioni sindacali contraenti con accordo collettivo provinciale.

Il contributo assistenza a favore della Cassa Edile, è fissato nella misura complessiva del 2,25% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. in vigore.

Detto contributo, ai sensi dell'art. 36 del vigente C.C.N.L., è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro 1.875% - e per 1/6 a carico degli operai dipendenti 0.375%

Le modalità e le condizioni di versamento del predetto contributo sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa stessa.

Il versamento dei contributi previsti a norma degli accordi tra le parti, nonché delle somme afferenti all'accantonamento per gratifica natalizia e ferie, va effettuato improrogabilmente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Le Organizzazioni sindacali contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del vigente C.C.N.L., si riservano di approvare le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate dal suo Comitato di gestione e di deliberare, entro i limiti proposti dal predetto Organo, la natura, la misura nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni.

Le Organizzazioni sindacali contraenti si riservano altresì di stabilire quali tra dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico dei lavoratori, formeranno parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal vigente C.C.N.L. e dal presente contratto provinciale.

(art. 19) Premio Aziendale Imprese Edili

Si conferma in relazione al 2027 e 2028 (anni di misurazione e maturazione) l'erogazione del PAIE (Premio Aziendale Imprese Edili). Il PAIE non sarà invece riconosciuto in relazione al 2026.

Tale premio annuo verrà riconosciuto dall'impresa al solo personale operaio, che abbia svolto presso la stessa impresa nel periodo di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre) un periodo di servizio pari ad almeno 140 giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Il premio verrà riconosciuto nella misura lorda ed onnicomprensiva di € 3,00 (tre/00) per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa a decorrere dalla 141^a giornata.

Ai fini della maturazione e del riconoscimento del premio si intende per giornata di effettiva prestazione lavorativa una prestazione giornaliera pari a 8 ore ordinarie effettivamente lavorate.

Al solo fine del raggiungimento della soglia minima di 140 giornate verranno equiparate alle giornate e alle ore effettivamente lavorate le giornate di assenza dal lavoro per infortunio, con riguardo ad eventi riconosciuti dall'INAIL, nonché le giornate e/o le ore di permesso (nel limite di 2 ore giornaliere) ex. art. 33, commi 2 e 3 legge 104/92, 32 ore di formazione obbligatoria per legge o per contratto svolta durante l'orario di lavoro sempre purché debitamente certificate all'impresa nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto, nonché le ore di congedo obbligatorio di maternità/ paternità (quest'ultimo nei limiti delle attuali 10 giornate previste per legge).

Al di fuori di quanto espressamente previsto nel comma precedente nessun altro evento che comporti la mancata effettuazione della prestazione lavorativa sarà equiparato ad ore e/o giornate ordinarie lavorate ai fini della maturazione del premio.

Tale premio verrà riconosciuto in un'unica soluzione dall'azienda, in misura differenziata a seconda delle giornate effettivamente lavorate dal singolo operaio, **con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione** (periodo di riferimento) oppure, se già maturato, unitamente alle competenze di fine rapporto in caso di cessazione in corso d'anno o prima del riconoscimento della retribuzione di febbraio.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in modo onnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto esso non avrà incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti o differiti di alcun genere, TFR compreso (ai sensi dell'art. 2120 c.c.) e su di esso non sarà computata la percentuale di cui all'art.18 del vigente ccnl industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Le parti convengono che il PAIE concorre al miglioramento complessivo della produttività, efficienza e competitività aziendali anche ai fini delle agevolazioni e di quant'altro previsto dalle norme e dalle indicazioni degli istituti competenti in materia contributiva e fiscale.

(art. 20) Reperibilità aziendale

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l'erogazione di un determinato servizio in presenza di specifici presupposti o di un particolare evento.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione anche plurimensile di norma previo preavviso di 3 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità. Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrare le sue ragioni.

Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata, anche telefonica, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo – in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale – e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.

Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiveranno le procedure disciplinari previste a norma di contratto.

La reperibilità potrà essere richiesta su base giornaliera.

Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, pari ad un massimo di euro 11,00 (dieci/00) per ogni giorno di effettiva reperibilità.

Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.

Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento per le spese di viaggio si fa riferimento a quanto già previsto in tema di "trasferta".
L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'importo di cui sopra (11,00 euro lordi giornalieri) sostituisce fino a concorrenza i trattamenti riconosciuti allo stesso titolo e/o per la stessa finalità a livello aziendale o da altro livello di contrattazione (esempio: importo riconosciuto da precedente accordo a livello aziendale 8,00 euro, quindi riconoscimento da CCPL 11,00 euro e riconoscimento aziendale 0,00 euro; importo riconosciuto da precedente accordo a livello aziendale 13,00 euro, quindi riconoscimento da CCPL 11,00 euro e riconoscimento aziendale 2,00 euro)

Prevalgono in ogni caso gli accordi e/o le prassi aziendali che regolamentano la materia del presente articolo fatto salvo il riconoscimento economico di cui sopra.

PARTE IMPIEGATI

(art. 1) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR

Quanto previsto all'art. 10 parte operai del presente accordo trova applicazione anche agli impiegati.

(art. 2) Mensa e Trasferta

Il contenuto degli articoli 7 e 8 – parte operai – si deve intendere esteso anche agli impiegati tecnici di cantiere.

Restano salve le situazioni in atto presso le imprese.

(art. 3) Premio di produzione

Le parti confermano che il premio di produzione è definitivamente consolidato nelle misure lorde mensili di cui di cui all'art. 3 parte impiegati del contratto collettivo provinciale di lavoro del 7 gennaio 2003 integrati dagli importi del vecchio EET secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'art. 1 parte impiegati CCPL del 2006.

Fatto, letto, sottoscritto.

Belluno, lì 17 luglio 2026

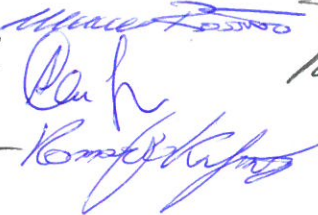
Sezione ANCE
Confindustria Belluno Dolomiti



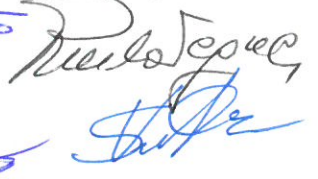
Feneal-Uil



Filca-Cisl



Fillea-Cgil



ALLEGATO N° 1 - CAPOSQUADRA

Il giorno 20 aprile 1998, con riferimento alla stipula dell'accordo per il rinnovo dell'integrativo provinciale,

tra

la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, rappresentata dal Presidente Celeste Bortoluzzi e dalla delegazione imprenditoriale nelle persone dei signori Gustavo Fontana e Roberto Mares, con l'assistenza del segretario della Sezione sig. Marco Melchiori

e

la FENEAL-UIL di Belluno, rappresentata dal sig. Valerio Zannin;
la FILCA-CISL di Belluno, rappresentata dai signori Stefano Bellumat e Stefano Calvi;
la FILLEA-CGIL di Belluno, rappresentata dai signori Giuseppe Colferai. Giacomo Chiesura e Valerio Costa,

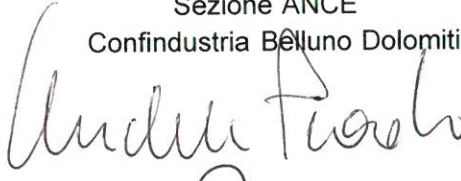
è stato sottoscritto quanto segue.

In considerazione del fatto che le Imprese operanti nel settore edile in provincia di Belluno, nella maggior parte dei casi, sono realtà che operano in diverse tipologie lavorative che, pur richiedendo squadre di lavoro ridotte, proprio per la natura dei lavori eseguiti necessitano di figure professionali alle quali riconoscere la qualifica di caposquadra, si conviene che la percentuale di maggiorazione specifica prevista per tali figure professionali dall'art 77 - regolamentazione comune agli operai e agli impiegati - sia estesa a tutte le maestranze in possesso di tale qualifica, indipendentemente dal numero degli operai componenti la squadra per la quale è stato riconosciuto "capo" dall'Impresa.

Quanto sopra a decorrere dal 1° aprile 1998.

Fatto, letto e sottoscritto.

Sezione ANCE
Confindustria Belluno Dolomiti



Michela Breda



Feneal-UIL

Fabio Giuseppe



Filca-Cisl





Fillea-Cgil





La **Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Belluno** è un Ente a gestione paritetica, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavori per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

E' stata costituita il 10 aprile 1963, con accordo sottoscritto tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno e le organizzazioni dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

Lo scopo originario dell'ente è la mutualizzazione per gli Operai edili di prestazione come la gratifica natalizia, le ferie e gli scatti di anzianità che altrimenti, per l'elevata mobilità interaziendale dei lavoratori, verrebbero pagate in modo frazionato, o non riuscirebbero a maturare.

Nel corso degli anni i compiti e le funzioni della Cassa Edile sono stati ampliati ulteriormente, non solo prevedendo nuove prestazioni a favore dei lavoratori e dei loro familiari ma integrando l'originaria finalità mutualistica con una funzione di verifica e controllo della regolarità delle imprese al fine di garantire trasparenza e libera concorrenza al mercato nel rispetto dei diritti di lavoratori.

La Cassa Edile ha sede a Sedico in via Stadio 11/A

TELEFONO 0437/259811
E-MAIL info@cassaedilebl.it
INDIRIZZO WEB www.cassaedilebl.it

ALLEGATO N° 2 - ACCORDO AGGIUNTIVO AL C.C.P.L. 7 GENNAIO 2003

Il giorno 7 gennaio 2003, con riferimento alla stipula dell'accordo per il rinnovo dell'integrativo provinciale,

tra

la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, rappresentata dal Presidente Luca Pierobon e dalla delegazione imprenditoriale nelle persone dei signori Roberto Mares e Klaus Schillkowski con l'assistenza del segretario della Sezione sig. Marco Melchiori

e

la FENEAL-UIL di Belluno, rappresentata dal sig. Valerio Zannin;
la FILCA-CISL di Belluno, rappresentata dai signori Stefano Bellumat e Edi Beniamino Toigo;
la FILLEA-CGIL di Belluno, rappresentata dai signori Giacomo Chiesura Valerio Costa e Paola Tegner

è stato sottoscritto quanto segue

In considerazione della particolare conformazione del territorio, viene confermato per gli operai addetti alla costruzione - sia dentro che fuori dei centri abitati - di linee elettriche e telefoniche, aeree e sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, l'indennità del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

L'indennità di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti simili eventualmente in atto.

Il presente accordo avrà la stessa decorrenza e durata del C.C.P.L. 7 gennaio 2003.

Fatto, letto e sottoscritto

Sezione ANCE

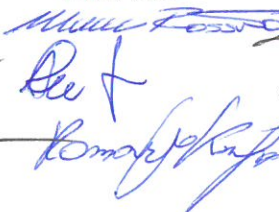
Confindustria Belluno Dolomiti



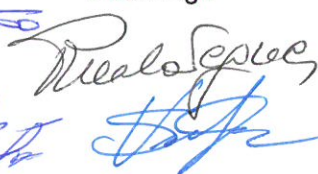
Feneal-UIL



Filca-Cisl



Fillea-Cgil



Per quanto non riportato rimangono comunque in essere gli accordi richiamati da:

- Rif. Allegato al CCPL 3 maggio 2013, n° 3 - Orario di Lavoro.